



SENTENZA N. 336/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74679/PC** del registro di segreteria, depositato in data 11/4/2025 da **(OMISSIS)**, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Lucia De Filippo (p.e.c.: lucia.defilippo@ordineavvocatita.it) e con ella elettivamente domiciliato in Striano (NA) alla Via Caionche n. 39, contro l'INPS per il riconoscimento del suo diritto a percepire pensione indiretta, in qualità di coniuge superstite della signora (omissis), con decorrenza dal 1/11/2024 (primo giorno del mese successivo alla data del decesso), oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché rifusione delle spese per onorari e diritti relativi al presente giudizio;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025 gli Avvocati Filomena D'Aquino per delega orale dell'avvocato costituito per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor **(OMISSIS)**, coniuge superstite di (omissis) (ex dipendente M.I.M., deceduta in attività di servizio il 30/10/2024), ha lamentato la mancata

attribuzione da parte dell'INPS della pensione ordinaria indiretta, nonostante l'apposita istanza trasmessa all'istituto previdenziale in data 8/11/2024, la ricorrenza di tutti i requisiti a tal fine previsti ex lege e la richiesta dell'odierno difensore incaricato -inoltrata all'INPS il 17/3/2025- di un incontro finalizzato a fornire chiarimenti sulla vicenda. In gravame ci si intrattiene lungamente nell'argomentare sulla sussistenza nel caso di specie della giurisdizione pensionistica contabile, sulle differenze intercorrenti tra pensione di reversibilità e pensione indiretta e sul quadro normativo di riferimento.

In data 23/6/2025 parte attrice ha depositato comunicazione di liquidazione della richiesta pensione indiretta, inviata al ricorrente dall'INPS di Napoli.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 9/10/2025, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con nota in cui ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo stata la *“richiesta del ricorrente [...] accolta con consequenziale pagamento dal giorno 09/06/2025, con rata corrente e arretrati dal 01/11/2024”*.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. D'Aquino, presente in difesa del ricorrente, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere espressa dall'INPS in ragione dell'avvenuta soddisfazione della pretesa attorea in corso di causa, ha fatto tuttavia, istanza di condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, in ragione del fatto che la predetta soddisfazione è avvenuta successivamente all'instaurazione del presente procedimento contenzioso.

L'avv. Di Ronza, riportandosi alla nota difensiva in atti, si è rimesso alla valutazione del Giudice Monocratico in punto di regolazione delle spese di lite.

Il Giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione del dispositivo in

data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, come anticipato in premessa, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto, preteso dal ricorrente (OMISSIS), alla percezione di pensione indiretta quale coniuge superstite di (omissis), ex dipendente M.I.M. deceduta in attività di servizio il 30/10/2024.

In fattispecie, l'espressa richiesta di parte resistente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, con l'implicita adesione del Difensore del ricorrente manifestata mediante trasmissione per via telematica della comunicazione di liquidazione della richiesta pensione indiretta inviata allo stesso ricorrente dall'INPS di Napoli, ovviamente consente a questo Giudice di riconoscere l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Riguardo le spese del giudizio, il Giudice Monocratico reputa di doverle porre a carico dell'INPS, che non ha in alcun modo illustrato le ragioni del ritardo nell'attribuzione del trattamento pensionistico oggetto di causa, con istanza presentata nel novembre 2024 e liquidazione avvenuta soltanto nel maggio 2025. Per tal motivo, in applicazione della cd. "soccombenza virtuale", l'INPS va condannato alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi ed onnicomprensivi € 750,00, con attribuzione al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere

Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda del signor (OMISSIS) di concessione della pensione indiretta quale coniuge superstite di (omissis) con decorrenza 1/11/2024 e CONDANNA l'INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi ed onnicomprensivi € 750,00, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30 ottobre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.11.2025

Il Direttore della Segreteria (Maurizio Lanzilli)